



Settore Artigianato

gabriella.serratrice@regione.piemonte.it

Direzione Coesione Sociale

Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale

nadia.cordero@regione.piemonte.it

Data ()*

Protocollo ()*

(): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 8.60.20/9/2018C – Fer /n. 4

Allegati

Al Comitato di Coordinamento Confederazioni
Artigiane Piemonte
c/o CNA Piemonte
info@cnapiemonte.it

e p.c.
Regione Piemonte
Settore Sviluppo energetico sostenibile
Dott.ssa Silvia Riva

Oggetto: Problematica interpretativa termini corsi di aggiornamento FER 16 ore.

Il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane ha sottoposto all'attenzione dei settori scriventi un dubbio interpretativo in merito al corretto termine per rispettare lo svolgimento dei corsi triennali di aggiornamento FER di 16 ore (nota del 9/04/2019 prot. 35250 del 10/04/2019).

La nota del Comitato di ordinamento osserva quanto segue:

“Vi sono sul territorio piemontese alcuni che ritengono che i corsi di aggiornamento triennali, per coloro che hanno svolto correttamente tali corsi dopo la data del 1/08/2013, debbano essere svolti entro il prossimo 31 dicembre per consentire il mantenimento della qualifica per il periodo successivo: altri invece, sono dell'avviso che i corsi non debbano più essere svolti entro questo anno ma entro il termine del 31/12/2022”.

Al fine di chiarire la questione occorre esaminare gli atti adottati a livello nazionale (in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome) e a livello regionale.

Conferenza delle Regioni e delle province autonome 14/078/CR08bis/C9 del 12/06/2014:

Approvazione dello Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D.lgs 28/2011.

L'art. 5 dispone: L'aggiornamento è obbligatorio. I soggetti già qualificati "sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1° agosto 2013”.

D.G.R. n. 18-1540 dell'8/06/2015: Recepimento dell'accordo della Conferenza delle Regioni e province autonome del 12/06/2014.

L'allegato 2 alla citata DGR al punto 5 pag. 6 intitolato "Aggiornamento obbligatorio" prevede: "Le attività formative di aggiornamento, per garantire il mantenimento della validità dell'abilitazione professionale, devono svolgersi entro un arco temporale di 3 anni, dal momento dell'acquisizione della stessa. (omissis). Per coloro che sono già abilitati, il triennio decorre dal 1° agosto 2013.”

D.G.R. n. 22-3683 del 25/07/2016: Proroga al 31 dicembre 2016 del termine per lo svolgimento delle attività formative di cui alla D.G.R. n. 18-1540 del/8/06/2015.

In premessa la DGR precisa: "Al fine di garantire alle imprese operanti nel territorio piemontese un lasso di tempo maggiore per formarsi e aggiornarsi, in un contesto nazionale che permane disuguale rispetto a tali obblighi, si ravvisa la necessità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per l'effettuazione delle attività formative abilitanti e di aggiornamento triennale da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011".

Si delibera pertanto di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine, di cui alla D.G.R. 18-1540 del 8 giugno 2015, per l'effettuazione delle attività formative abilitanti e di aggiornamento triennale da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i.

Conferenza Regioni e Province autonome n. 5949/C9FP/C5ENE del 28/12/2016: modifica l'art. 5 del precedente accordo.

Il nuovo articolo 5, così come riformulato stabilisce che "Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019";

D.G.R. n.18-4848 del 3/04/2017: la delibera recepisce il nuovo art. 5 dell'accordo riproducendo in modo testuale il citato nuovo art. 5.

Il quesito verte sulla corretta applicazione di tale ultima disposizione.

La questione è stata discussa anche in sede di Gruppo Professioni in data 27/05/2019 evidenziando differenti interpretazioni, determinate dai diversi tempi di recepimento degli accordi raggiunti in sede di Conferenza da parte delle Regioni.

Non essendo stato raggiunto un accordo univoco in tale sede, si rende necessario individuare una linea di interpretazione che sia coerente con gli atti adottati a livello regionale.

Sulla base delle DGR citate emerge che in Piemonte è stato previsto un primo obbligo di aggiornamento **da effettuarsi entro il 31/12/2016** (termine inizialmente fissato a luglio 2016, poi prorogato al 31/12/2016 - vedi D.G.R. n. 22-3683 del 25/07/2016). Da tale data pertanto DECORRE il termine di validità triennale ENTRO cui effettuare il nuovo aggiornamento (da effettuarsi pertanto entro il 31/12/2019).

Il nuovo art. 5 è intervenuto solo successivamente (aprile 2017), non modificando per altro il termine già previsto dell'obbligo del primo aggiornamento entro il 31/12/2016 e di conseguenza, del secondo aggiornamento entro il 31/12/2019.

Tale interpretazione risulta per altro coerente anche con altre regioni che hanno recepito tempestivamente le decisioni adottate in sede di Conferenza delle Regioni.

Distinti saluti

La dirigente del Settore Standard Formativi e
Orientamento Professionale
Nadia Cordero
(firmato digitalmente)

La dirigente del Settore Artigianato
Gabriella Serratrice
(firmato digitalmente)